



**Comune di Suni**  
Provincia di Oristano  
**Ufficio del SINDACO**



CAP 09090 - Via XXIV Maggio, 7 - Codice fiscale 83001330915 - Tel. 0785/853009 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.suni.or.it

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 05 DEL 24/05/2023**

**OGGETTO: ORDINANZA ANTINCENDIO 2023**  
**VALIDITA' TEMPORANEA**

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che:

I terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno sia all'esterno del centro urbano di Suni, con presenza di rovi, erbacee ed arbusti, possono creare problemi di igiene e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

L'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

**VISTA** la seguente normativa e richiamate le relative successive modifiche e integrazioni:

- La Legge n. 353/2000, "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- Il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali;
- L' art. 7) 1-bis del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;
- Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- Il Capo III del Decreto Legislativo 8 Marzo 2006, n. 139, in materia di Prevenzione Incendi;
- Gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- La Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 "Legge forestale della Sardegna";
- La Delibera di Giunta Regionale n. 17/53 del 04.05.2023 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025." e le allegate "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.";
- La vigenza del periodo ad elevato pericolo di incendio boschivo dal 1° giugno al 31 ottobre;

**RICHIAMATE** espressamente le "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 17/53 del 04.05.2023, che dettano le misure di contrasto alle azioni anche solo potenzialmente determinanti l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;

**ORDINA**

Entro il 1° giugno del 2023:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 17/53 del 04.05.2023, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

I predetti interventi, a cura e spese dei proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo siti nel Comune di Suni, ivi compresi l'estirpazione di sterpaglie e cespugli e il taglio di siepi vive, vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, dovranno essere comunque effettuati entro e non oltre il 1° Giugno 2023, provvedendo correttamente alla rimozione di rifiuti e prodotti e quant'altro possa esser nocivo per l'incolumità e l'igiene pubblica e mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo d'incendi; con l'avvertenza che, in caso di inosservanza, l'Ufficio Tecnico Comunale, trascorso inutilmente il termine indicato, effettuerà d'ufficio ed in danno dei trasgressori la pulizia dei luoghi, mediante i competenti funzionari e organi, con l'assistenza della Forza Pubblica per l'accesso alla proprietà.

Entro il 1° giugno del 2023, i condomini, le comunioni private, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistico-ricettivi, di campeggi, di villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismo, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento ubicati in qualunque terreno o zona urbanistica e a prescindere dalla classe di uso del suolo in cui l'insediamento è inserito, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio di cui all'articolo 24 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 17/53 del 04.05.2023.

### **CONTROLLI E SANZIONI**

Il Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, le Guardie Campestri e la Compagnia Barracellare di Suni vigileranno al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni e delle norme e regolamenti in materia di incendi e perseguiranno i trasgressori a norma di legge.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Le violazioni saranno punite a norma dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) e non superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 e dell'art. 7-bis c.1-bis del D. Lgs. 267/2000, che estende l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge o di specifiche norme regolamentari.

Chiunque avvisti un incendio o sia in possesso di informazioni utili all'individuazione del responsabile di un incendio è tenuto a segnalarlo al numero verde telefonando al numero verde 1515 del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) o al 112 - Numero unico per le emergenze.

### **COMUNICA**

Ai sensi dell'art. 12 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 17/53 del 04.05.2023, la pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita (utilizzando il modello "Allegato C" da presentare

almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione alla Servizio territoriale ispettorato ripartimentale competente per territorio, ai sensi dell'art. 9):

- a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
- b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
- c) per superfici non superiori a 15 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
- d) per superfici superiori a 15 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano l'esecuzione.

L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di idonee fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.

Sono comunemente integralmente richiamate le sopraccitate prescrizioni regionali antincendi allegate alla Delibera G.R. n. 17/53 del 04.05.2023, segnatamente gli articoli da 4 a 16, 18-19 e 24, e i relativi allegati, segnatamente gli allegati C e D. Detti allegati figurano in calce alla presente ordinanza per ogni opportunità.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (L. 1034/71) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/71), da proporre rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

#### DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale fino al 31/10/2023;
- Affissa mediante manifesti e resa pubblica sul territorio comunale;
- Inserita nel sito istituzionale del Comune di Suni.

Del rispetto della presente ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

La presente ordinanza viene trasmessa:

1. Alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Nuoro;
2. Alla Questura di Nuoro;
3. Al Comando Stazione Carabinieri di Suni;
4. Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro;
5. Al CFVA stazione di Bosa;
6. Alla Tenenza Guardia di Finanza di Bosa Marina;
7. Alla Compagnia Barracellare di Suni per gli interventi di polizia in danno dei trasgressori;
8. All'Ufficio Tecnico sede;
9. All'Ufficio Polizia Locale sede;



IL SINDACO  
Avv. Massimo FALCHI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Falchi', written over the printed name of the Mayor.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

“Allegato C” - Fac-simile di richiesta di autorizzazione di abbruciamento

Al Corpo forestale e di vigilanza ambientale  
Ispettorato di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_)

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Residenza: Comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_ ) Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

(proprietario, conduttore, rappresentante di Società proprietaria ecc.) dei terreni sotto specificati;

Codice Unico Anagrafe Aziendale \_\_\_\_\_

CHIEDE

nel periodo dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ secondo il prospetto riportato, che gli venga concessa l'autorizzazione per esercitare la pratica agricola/selvicolturale di abbruciamento nei seguenti terreni:

Comune	Località	Foglio	Mapp.	Superf. ettari	Coltura in atto	Vincoli esistenti (SIC, ZPS, ecc)	Giorno previsto

Il sottoscritto, dichiara:

- di essere \_\_\_\_\_ (proprietario, conduttore, rappresentante di Società proprietaria, ecc.) dei terreni sotto specificati Codice Unico Anagrafe Aziendale \_\_\_\_\_;
- di essere a conoscenza del contenuto delle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti, impegnandosi alla loro piena osservanza, con particolare riferimento alle modalità, tempi e condizioni di esecuzione delle operazioni di abbruciamento e le relative sanzioni per la loro mancata osservanza.

Il sottoscritto, in relazione all'attività oggetto della presente domanda, dichiara:

- che i terreni contraddistinti al F. \_\_\_\_\_ Mapp. \_\_\_\_\_ SONO/NON SONO soggetti al rispetto degli impegni sul principio di "Condizionalità";
- che si tratta di un'attività agricola/selvicolturale finalizzata a \_\_\_\_\_

Rende le dichiarazioni di cui sopra ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di mendaci dichiarazioni.

Comunica ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di aver preso visione dell'informativa sulla privacy resa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, messa a disposizione dell'Ispettorato competente.

Assume fin da ora la piena responsabilità penale e civile di fatti che possono derivare dalle operazioni di abbruciamento medesime, garantendo di adottare tutte le cautele ed i dispositivi idonei ad evitare la propagazione del fuoco al di fuori delle aree di cui alla presente istanza ed in particolare la presenza, sino al completo spegnimento, di numero \_\_\_\_\_ persone e delle seguenti dotazioni: \_\_\_\_\_

Allega una copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità (eccetto i cassi di presentazione diretta all'Ufficio ricevente, firma digitale ovvero trasmissione via pec)  
Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Deliberazione G.R. n. 17/53 del 4.05.2023**  
**“Allegato D” - Prontuario delle sanzioni amministrative**

- 1) Sono punite a norma dell'articolo 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000 n. 353 (come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n. 155) che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000, le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:
- articolo 8, comma 1 “Azioni vietate nel periodo di elevato pericolo”;
  - articolo 9 “Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di elevato pericolo”;
  - articolo 10 “Manifestazioni pirotecniche nel periodo di elevato pericolo”;
  - articolo 11 “Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco”;
  - articolo 12 “Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali”;
  - articolo 13 “Pianificazione degli abbruciamenti”;
  - articolo 14 “Sospensione delle autorizzazioni”;
  - articolo 15 “Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di elevato pericolo”;
  - articolo 16 fasce a presidio dei “Terreni e fabbricati”;
  - articolo 17 “Strade e pertinenze stradali”;
  - articolo 18, comma 2, fasce a presidio dei “Depositi di materiale infiammabile o combustibile”;
  - articolo 19, rimozione dei “Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali”;
  - articolo 20 “Linee e cabine elettriche”;
  - articolo 24 “Insediamenti turistico-ricettivi e simili”.
- 2) Restano ferme le sanzioni accessorie di cui all'articolo 24, comma 5, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede, in caso di violazione dei precetti di cui al comma 1, lettera f) della stessa legge da parte di esercenti di attività turistiche o agrituristiche, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, con efficacia decorrente fino al termine dell'accertata ottemperanza ai precetti medesimi.